

**REGOLAMENTO DI GESTIONE ED ACCESSO
PER LA
STAZIONE ECOLOGICA ATTREZZATA COMUNALE**

Frazione di Felegara - via Pattigna

Approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 35 del
12.05.2005

Medesano maggio 2005

**REGOLAMENTO DI GESTIONE ED ACCESSO
PER LA
STAZIONE ECOLOGICA ATTREZZATA COMUNALE**

I N D I C E

- Art. 1 - Finalità della gestione della Stazione Ecologica
- Art. 2 - Modalità di gestione
- Art. 3 - Modalità di utilizzo
- Art. 4 - Soggetti ammessi all'uso della Stazione Ecologica attrezzata
- Art. 5 - Definizione e classificazione dei rifiuti ammessi DA UTENZA DOMESTICHE
- Art. 6 - Definizione e classificazione dei rifiuti ammessi DA UTENZE NON DOMESTICHE
- Art. 7 - Principi generali e criteri di comportamento
- Art. 8 - Compiti del gestore
- Art. 9 - Norme di conferimento dei rifiuti urbani ingombranti di origine DOMESTICA.
- Art. 10 - Norme di conferimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani
- Art. 11 - Norme di conferimento dei rifiuti pericolosi
- Art. 12 - Modalità di smaltimento
- Art. 13 - Divieti
- Art. 14 - Orari di apertura
- Art. 15 - Sanzioni
- Art. 16 - Responsabilità
- Art. 17 - Riferimento alla Legge

Art. 1 - Finalità della gestione della Stazione Ecologica

La Stazione ecologica del Comune di Medesano è situata in frazione di Felegara, via Pattina, su area pubblica con accesso da strada di uso pubblico ed è attivata ai sensi dell'art.14 L.R.n.27/94.

Gli utenti, iscritti al ruolo per il pagamento della TARSU possono conferire GRATUITAMENTE varie tipologie di rifiuti che non possono essere depositati nei normali cassonetti o nei contenitori stradali per la raccolta differenziata dislocati sul territorio comunale.

L'Amministrazione Comunale di Medesano, con la finalità primaria di ridurre:

- l'abbandono dei rifiuti nell'ambiente;
- la quantità dei rifiuti da smaltirsi in modo indifferenziato in discarica controllata o in impianto di termodistruzione;
- ridurre i costi e promuovere la raccolta differenziata dei materiali riciclabili-recuperabili provenienti da insediamenti ed utenze civili e produttive (per materiali assimilabili ai rifiuti solidi urbani e gli imballaggi riciclabili)

ha istituito la Stazione Ecologica Attrezzata in Felegara, per il conferimento in deposito temporaneo dei materiali ingombranti in attesa del trasporto e del trattamento finale ivi compreso il riutilizzo.

La raccolta per conferimento da parte degli utenti presso la Stazione Ecologica Attrezzata, integra le raccolte differenziate con cassonetti stradali.

Art. 2 - Modalità di gestione

L'Amministrazione comunale di Medesano può:
gestire direttamente la Stazione Ecologica;
affidare la gestione a terzi, individuati mediante le forme previste dalla legge.
affidare la gestione ad associazioni o enti senza finalità di lucro, mediante convenzione approvata dal Consiglio Comunale.

Art. 3 - Modalità di utilizzo

Le modalità d'utilizzo per la fruizione della Stazione Ecologica Attrezzata di cui al presente regolamento sono state predisposte dal Comune di Medesano, sentito il gestore del servizio pubblico di raccolta rifiuti, al fine di disciplinare l'utilizzo dell'area stessa da parte dei cittadini e delle attività operanti sul territorio comunale, e con l'obiettivo di una suddivisione dei rifiuti sulla base della loro natura, al fine di favorire la raccolta di materiali recuperabili.

Art. 4 - Soggetti ammessi all'uso della Stazione Ecologica attrezzata

Possono essere ammessi alla fruizione dell'area :

i cittadini residenti e non residenti nel Comune di Medesano, iscritti al ruolo per il pagamento della TARSU (utenze domestiche) del Comune, per il conferimento di rifiuti prodotti nel territorio comunale di Medesano, e solo per i materiali di seguito elencati.

Gli esercenti le attività non domestiche DI TIPO COMMERCIALE, ARTIGIANALE, DI SERVIZIO (TERZIARIO), di cui al punto 7.3 dell'art. 7 del Titolo II del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti, ubicate nel Comune di Medesano che siano +iscritte al ruolo per il pagamento della TARSU sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per il conferimento di rifiuti prodotti nel territorio comunale di Medesano, e solo per i materiali successivamente elencati.

Il gestore del servizio pubblico di raccolta rifiuti, i soggetti di cui al comma IV dell'art. 21 D.Lgs 22/97.

Essendo la Stazione Ecologica Attrezzata di Felegara, polo intercomunale per il deposito temporaneo collettivo di rifiuti derivanti da attività agricola, possono accedervi anche le imprese agricole con sede fuori dal territorio comunale di Medesano, con le modalità e per il tipo di rifiuti previsti nel sottoscritto accordo di programma per la gestione deposito temporaneo collettivo di rifiuti derivanti da attività agricole tra la Provincia di Parma, il Comune di Medesano ed altri - al quale si rimanda - approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 28.09.2001.

Art. 5 - Definizione e classificazione dei rifiuti ammessi DA UTENZA DOMESTICHE

I rifiuti conferibili nella Stazione Ecologica attrezzata prodotti da UTENZE DOMESTICHE sono i seguenti:

carta e cartone

metalli (ferro, alluminio, ottone, rame, ecc.)

legno (cassette, pallet, mobili, tronchi d'albero, rami di albero anche con foglie di medie-grandi dimensioni, ecc.)

sfalci d'erba, foglie e potature di siepi

lattine in alluminio e banda stagnata

olio minerale (olio auto)

olio e grassi alimentari (olio cucina)

batterie auto (massimo 2 per conferimento)

pile

contenitori etichettati T e/o F (bombolette spray, barattoli di vernice, ecc. contenenti del prodotto non utilizzato)

polietilene (film derivante da imballaggio)

polipropilene (cassette ortofrutta)

vetro (in lastra, damigiane, bottiglie, ma con esclusione di ceramica e di isolanti elettrici)
rifiuti urbani ingombranti di origine domestica (materassi, divani, mobili, lavatrici, lavastoviglie, boyler, cucine a gas, ecc.)
frigoriferi, condizionatori
televisori, video, computer, stampanti
rottami edili in piccole quantità (max 0,5 mc.)

Art. 6 - Definizione e classificazione dei rifiuti ammessi DA UTENZE NON DOMESTICHE

I rifiuti conferibili nella Stazione Ecologica attrezzata prodotti da UTENZE NON DOMESTICHE sono i seguenti:

carta e cartone
metalli (ferro, alluminio, ottone, rame, ecc.)
legno (cassette, pallets ecc.)
lattine in alluminio e banda stagnata
olio e grassi alimentari (olio cucina)
polietilene (film derivante da imballaggio PULITO - NON CONTAMINATO O SPORCO)
polipropilene (cassette ortofrutta)
vetro (in lastra, damigiane, bottiglie, ma con esclusione di ceramica e di isolanti elettrici)
sfalci d'erba, foglie e patate

i materiali sotto elencati sono accettabili presso la stazione ecologica attrezzata se conferiti da rivenditori, riparatori, esercizi commerciali, solo se accompagnati da dichiarazione che attesti la provenienza esclusiva da utenze domestiche del Comune: poltrone, divani, mobili ecc. ingombranti in genere, frigoriferi, condizionatori, televisori, video, computer, stampanti, mobili ed arredi domestici

sono esclusi attrezzature e beni durevoli di banche, uffici, ristoranti, bar ecc, nonché arredi per negozi o altri locali in cui si svolgono attività economiche. In tale caso gli interessati potranno rivolgersi al numero verde di Amps-Enìa 800 - 212607 o altra ditta autorizzata per conferimento a pagamento presso i loro impianti.

per informazioni sullo smaltimento a pagamento di altri materiali si dovrà contattare il numero verde 800 - 212607 di Amps-Enìa o altra ditta all'uopo autorizzata.

Art. 7 - Principi generali e criteri di comportamento

La Stazione Ecologica Attrezzata svolge funzione di centro di raccolta e stoccaggio provvisorio dei materiali conferiti di cui agli artt. 5 e 6 ed è finalizzata a favorire la differenziazione

nella fase del conferimento dei rifiuti sulla base della loro natura. Non possono quindi essere ammessi materiali mescolati tra loro.

Tutti gli utenti della stazione ecologica sono quindi tenuti a depositare i materiali nelle specifiche piazzole/cassoni/cassonetti/contenitori in cui non possono quindi essere depositati materiali diversi da quelli previsti. Il personale preposto al controllo della Stazione Ecologica darà tutte le informazioni necessarie per il corretto conferimento di tutti i materiali e vigilerà in tal senso.

I soggetti conferitori sono tenuti all'osservanza del presente regolamento e specificatamente alle seguenti norme:

conferire esclusivamente i materiali ammessi

conferire i materiali suddivisi per tipologie, diversificando i materiali già a partire dal carico dei mezzi da utilizzare per il trasporto, al fine di non costituire intralcio in fase di scarico seguire le indicazioni del personale preposto alla gestione della stazione ecologica, nonché quelle riportate su apposita segnaletica

soffermarsi nell'area esclusivamente per il tempo necessario al conferimento, evitando di sostare soprattutto nelle aree di ammasso e di movimentazione di materiali.

Art. 8 - Compiti del gestore

Al gestore sono attribuiti i seguenti compiti:

vigilare puntualmente affinché l'accesso ed il conferimento alla stazione ecologica siano esercitati unicamente dai soggetti aventi titolo in attuazione al presente regolamento.

vigilare, controllare e supportare gli utenti durante il conferimento affinché operino nel rispetto del presente regolamento

supportare gli utenti non autosufficienti durante il conferimento compilare i moduli/schede di conferimento per ogni singolo conferimento/produttore

Pulizia dell'interno della stazione ecologica

Smembrare dove possibile i rifiuti ingombranti per recupero parziale dei materiali

recuperare i rifiuti impropriamente abbandonati all'esterno dell'ecostazione con individuazione, per quanto possibile, del responsabile dell'abuso (corrispondenza, etichette sui rifiuti, libri, giornali e quant'altro);

comunicare al preposto servizio comunale il nominativo dei responsabili di abusi o atti vandalici all'ecostazione, quando reperibile

segnalare agli uffici comunali competenti ogni violazione del presente regolamento;

segnalare agli uffici competenti ogni e qualsiasi disfunzione venga rilevata, sia essa riferita alle strutture, attrezzature, contenitori che all'organizzazione e funzionalità dei servizi; sorvegliare affinché siano evitati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant'altro presente all'interno

della Stazione Ecologica Attrezzata, di proprietà del comune e/o dell'ente gestore.

respingere i materiali qualora difformi dalle prescrizioni, dandone motivazione chiara ed univoca al conferente e comunicazione anche telefonica al Comune

Il Comune si riserva di determinare, in relazione alle diverse situazioni operative, ulteriori compiti a carico del gestore.

Gli addetti alla sorveglianza dovranno essere muniti di apposite attrezzature ed abbigliamento ai sensi delle vigenti normative antinfortunistiche

Art. 9 - Norme di conferimento dei rifiuti urbani ingombranti di origine DOMESTICA.

I rifiuti urbani ingombranti di origine domestica devono essere trasportati direttamente dagli utenti negli appositi spazi. E' fatto divieto di conferimento di qualsiasi tipo di rifiuto presso l'ecostazione da parte di contoterzisti/artigiani/trasportatori non accompagnati fisicamente dal produttore del rifiuto.

Nel caso in cui la Ditta trasportatrice per conto terzi stia eseguendo servizio per un cittadino impossibilitato a presenziare al conferimento per qualsiasi motivo, l'accesso all'ecostazione dovrà essere preliminarmente autorizzato dall'ufficio tecnico comunale con apposita lettera che descriva la natura e quantità di rifiuti conferiti e contenga i dati del produttore.

Art. 10 - Norme di conferimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

I rifiuti speciali assimilati possono essere conferiti nella Stazione Ecologica Attrezzata limitatamente ai materiali per cui è prevista la raccolta differenziata monomateriale e quindi solo nel caso che questi materiali vengano conferiti in modo differenziato e sia previsto un avvio a recupero (VEDI ELENCO ALL'ARTICOLO 6. I rimanenti rifiuti speciali non assimilati non possono essere conferiti nella Stazione Ecologica Attrezzata, ma debbono essere trasportati direttamente dai produttori in discariche o impianti autorizzati. In alternativa i produttori di questa tipologia di rifiuto possono smaltire gli stessi attraverso apposite convenzioni con AMPS o ditte specializzate del settore.

Art. 11 - Norme di conferimento dei rifiuti pericolosi

I rifiuti urbani pericolosi possono essere conferiti nella Stazione Ecologica Attrezzata limitatamente a quelli per cui sono

previsti servizi di raccolta e smaltimento in conformità alle norme in vigore e rientrano nell'Art 5 del presente Regolamento .

Art. 12 - Modalità di smaltimento

Tutti i materiali raccolti saranno smaltiti da ditte e/o soggetti debitamente autorizzati su incarico del Comune secondo le seguenti modalità:

dovranno essere trasportati e smaltiti da ditte regolarmente autorizzate e con le modalità previste dalle norme vigenti. tutti i carichi dovranno essere accompagnati dal "formulario rifiuti"

Non si potranno prelevare materiali dalla Stazione Ecologica per uso personale .

Art. 13 - Divieti

Divieto di accesso

E' assolutamente vietato l'accesso alla stazione ecologica attrezzata:

fuori dall'orario di apertura

in mancanza del personale addetto alla vigilanza e controllo

Al di fuori degli orari di apertura ed in assenza del personale addetto alla vigilanza e controllo, possono accedere alla stazione ecologica unicamente Ditte operanti per conto del soggetto gestore o personale dipendente dell'Amministrazione comunale o altri Enti pubblici aventi titolo.

E' fatto espresso divieto di:

abbandonare rifiuti fuori dall'ecostazione

abbandonare rifiuti fuori dagli appositi contenitori e/o spazi;

effettuare cernita e recupero di qualsiasi tipo di materiale, nonché vendere a terzi il materiale conferito presso la Stazione Ecologica Attrezzata;

introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali;

arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente nella Stazione Ecologica;

occultare, all'interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi. Il conferente è responsabile dei danni da inquinamento all'ambiente causato dal conferimento di rifiuti non ammissibili ,soprattutto se la natura inquinante del materiale conferito o la sua collocazione all'interno del carico fossero tali da sfuggire ad un controllo visivo;

E' fatto obbligo di rispettare le disposizioni riportate su apposita tabella affissa all'ingresso della Stazione ed attenersi alle più precise indicazioni di comportamento impartite dagli operatori.

Art. 14 - Orari di apertura

La fruizione della stazione ecologica attrezzata di Felegara da parte degli utenti è regolamentata secondo orari decisi dal Comune di Medesano in accordo con il gestore del servizio. In fase di prima applicazione del regolamento l'orario risulta essere il seguente :

	Orario Invernale dalla data di avvio dell'ora solare		Orario Estivo dalla data di avvio dell'ora legale	
Lunedì	9,00 -	-	9,00 -	-
	12,00		12,00	
Martedì	9,00 -	-	9,00 -	-
	12,00		12,00	
Mercoledì	-	-	-	-
Giovedì	9,00 -	14,00 -	9,00 -	14,00 -
	12,00	17,30	12,00	17,30
Venerdì	-	14,00 -	-	14,00 -
		17,30		17,30
Sabato	8,00 -		8,00 -	
	12,00		12,00	
Domenica	-	-	-	-

La competenza circa l'individuazione degli orari è in capo al responsabile di settore, previa verifica degli stessi con il soggetto gestore.

Art. 15 - Sanzioni

Le violazioni a quanto prescritto dal presente regolamento sono punite, fatte salve le responsabilità civili e penali, nonché l'applicazione delle altre sanzioni dirette ed accessorie previste dal Titolo V, Capo I° del D.Lgs. 22/97 e s.m., con l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,82 (venticinque/82) a Euro 516,46 (cinquecentosedici/46) elevata sino a Euro 619,75 (seicentodiciannove/75) nell'ipotesi prevista dall'art. 50, comma 1 del D.Lgs. 22/97, a seconda della fattispecie e della gravità dell'illecito commesso.

In particolare si precisa che:

- costituisce aggravante il fatto che il trasgressore abbia violato i divieti indicati ai punti 3 e 5 dell'art. 13 del presente regolamento, introducendosi abusivamente nell'area della Stazione Ecologica Attrezzata durante orario di chiusura;

- la violazione dei divieti di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 13 del presente regolamento - fermo restando l'addebito delle spese di bonifica ove necessaria - è considerato abbandono di rifiuti e quindi punito, ai sensi dell'art. 50, comma 1 del D.Lgs. 22/97, con le seguenti sanzioni amministrative:

- da Euro 25,82 (venticinque/82) a Euro 154,94

(centocinquantaquattro/94) se trattasi di rifiuti non ingombranti e non pericolosi;

- da Euro 103,29 (centotré/29) a Euro 619,75 (seicentodiciannove/75) se trattasi di rifiuti ingombranti o pericolosi.

A norma dell'art. 14 del D.Lgs 22/97 e s.m., il trasgressore è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui al capo 1 della Legge 24/11/81 n. 689 recante norme sulla depenalizzazione.

L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art.17 della Legge 689/81 è il Sindaco.

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni indicate nel presente articolo sono di competenza comunale.

Art. 16 - Responsabilità

Qualora all'interno della Stazione Ecologica si verificassero incidenti agli utenti dovuti al mancato rispetto delle indicazioni impartite dal gestore o previste dal presente Regolamento, la responsabilità sarà direttamente imputabile agli utenti, ritenendo in tal modo sollevato il Comune di Medesano da ogni responsabilità.

A tutela dell'ambiente e delle persone, per quanto non espressamente dichiarato in questo regolamento valgono le norme e le leggi vigenti in materia.

Art. 17 - Riferimento alla Legge

Per quanto non previsto nel presente Regolamento vale quanto disposto dal D.Lgs. 22/97 e successive modifiche e integrazioni e dalla legislazione in materia di rifiuti urbani, e dalle norme igieniche e sanitarie, emanate dalla CEE, dallo Stato Italiano e dalla Regione.